



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 113 DELL'8 GIUGNO 1988

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO. APPROVAZIONE MODIFICA PER INTRODUZIONE NORMA TRANSITORIA AD ART. 34 (POZZI E CISTERNE).

L'anno millenovecentottantotto e questo giorno 8 del mese di Giugno alle ore 18,00 nella sala delle riunioni del Municipio, in adunanza straordinaria di 1° convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 T.U. legge C.P. 1915, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei componenti il consesso signori:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. BANDINELLI FABRIZIO | 16. DE MARTIN STEFANO |
| 2. BAGNI LUCIA | 17. FORZIERI LUISELLA |
| 3. BANDINELLI ANNA | 18. GIUNTINI CARLO |
| 4. BARTOLI ADRIANO | 19. INNOCENTI LUCA |
| 5. BARTOLI VINCENZO | 20. LOTTI PATRIZIO |
| 6. BELTRAMI ROBERTO | 21. MATTEUZZI ROMANO |
| 7. BENCINI LUCIANO | 22. MORELLI MASSIMO |
| 8. BERNABEI ANDREA | 23. NUTINI SILVANA |
| 9. BERNARDONI FRANCESCO | 24. PAGLIAI MARCO |
| 10. BUCCIARELLI GIANFRANCO | 25. REDOLFI ELENA |
| 11. BUONCRISTIANI GIOVANNI CARLO | 26. ROSELLI PIETRO |
| 12. CAPPELLETTI CARLO | 27. SARDELLI ALESSANDRO |
| 13. CARRARA CLAUDIO | 28. SAVI CARLO |
| 14. CASUCCI RAMPINI CARLA ORETTA | 29. VENEZIA ALFREDO |
| 15. CIAPETTI REMO | 30. VICCARO GIANCARLO |

risultano assenti: Bernardoni, Casucci, Forzieri, Giuntini, Matteuzzi, Innocenti, Nutini.

Assiste il Segretario Dr. Palo Lombardi

Assume la presidenza della presente adunanza il Sig. Fabrizio Bandinelli e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i consiglieri: Morelli, Venezia, Redolfi.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

L'assessore Roselli illustra il presente provvedimento e la necessità della introduzione di una norma transitoria per risolvere problemi conseguenti all'entrata in vigore delle nuove norme del regolamento edilizio, relativamente all'art. 34 dello stesso, facendo presente che analoga situazione non si pone per gli altri articoli modificati.

Il consigliere Sardelli (PSI) premesso che il suo gruppo è favorevole al provvedimento, fa presente che la vicenda richiama i tempi di attuazione della c.d. legge ponte (n. 765/1967) dove però la disposizione era chiara e precisa nella sua formulazione. Ritiene che nella fattispecie potrebbero distinguersi le domande su cui la commissione edilizia ha espresso parere sospensivo in applicazione erronea delle misure di salvaguardia, dalle domande che non sono state esaminate, limitando la normativa transitoria alle prime.

L'assessore Roselli fa presente come essendo andata deserta la seduta della commissione edilizia del mese di agosto 1987 per mancanza del numero legale, la successiva sia stata tenuta il 4 settembre a regolamento già in vigore; la distinzione quindi proposta aggraverebbe la situazione, trattandosi di problemi di giustizia sostanziale e non formale. Rileva altresì che anche la così detta legge Bucalossi (n. 10/1977) preve di fatto una norma transitoria, esonerando dal contributo oneroso le concessioni le cui domande erano state presentate prima dell'entrata in vigore della legge, senza ulteriori distinzioni; peraltro alla situazione sono interessate pochissime domande.

Il consigliere Bartoli Adriano (indipendente del PCI) dichiara che da un punto di vista politico tutti i gruppi sono d'accordo sulla necessità di risolvere il problema, lasciando la soluzione tecnica ai competenti uffici. Fa presente altresì che i gruppi debbano trarre insegnamento per il futuro i quali in sede di modifica di norme regolamentari dovranno valutare la necessità e l'opportunità dell'inserimento di norme transitorie.

Il consigliere Sardelli conferma l'adesione dal punto di vista politico, pur facendo presente che al di là della Bucalossi molte altre norme hanno avuto immediata applicazione.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Roselli e gli interventi dei consiglieri Sardelli e Bartoli Adriano;

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 145 in data 31.05.1978, esecutiva, veniva adottato il regolamento comunale edilizio;
- che tale regolamento veniva approvato dalla G.R.T. con deliberazione n. 8474, in data 11.10.1978, esecutiva;

- che il regolamento stesso diventava efficace per la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 13 al 28.11.1978, senza opposizioni;
- che con deliberazione consiliare n. 143 in data 27.3.1985, esecutiva, venivano apportate modifiche agli articoli 15, 19, 20 e 34 del regolamento in oggetto;
- che dette modifiche sono state approvate dalla G.R.T. con deliberazione n. 5141 in data 15.6.1987, esecutiva e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26.08.1987;
- che per effetto dell'art. 62 comma 3° del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 le citate modifiche sono divenute efficaci in data 28.08.1987 a seguito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12.8.1987 al 27.8.1987 senza opposizioni.

Rilevato in particolare che la modifica introdotta all'art. 34 consiste nella previsione di requisiti, soggettivi ed oggettivi, per ottenere l'autorizzazione alla perforazione di pozzi e/o realizzazione di cisterne aggiungendo in particolare il seguente 1° comma:

.. "L'autorizzazione a costruire impianti fissi o mobili per la captazione e l'uso di acqua del sottosuolo è consentita nei casi seguenti:

- per usi potabili in assenza del pubblico acquedotto;
- per usi di attività industriali, artigianali e commerciali;
- per usi in attività agricole nel caso di aziende condotte da coltivatori diretti;
- per usi in attività agricole nel caso di dotazione di terreno maggiore o eguale ai minimi previsti dall'art. 3 della legge regionale 19.02.1979 n. 10 recante "Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole" e successive modifiche ed integrazioni"....

Che peraltro rimanevano inalterate le prescrizioni relative alle condizioni tecniche, idrogeologiche e sanitarie già previste nel regolamento del 1978;

Dato atto che prima dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento edilizio sono state presentate richieste di autorizzazione per perforazione di pozzi non rientrati nei casi previsti dall'art. 34, 1° comma, e che la commissione edilizia aveva sospeso ogni determinazione per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori circa i requisiti previsti dalla nuova disciplina in itinere;

Rilevato che all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari non era stato completato l'iter burocratico integrativo e che quindi la Commissione Edilizia non aveva espresso il parere di competenza ed il Sindaco rilasciata la relativa autorizzazione;

Considerato che la pedissequa osservanza della disciplina vigente sulla base dei principi dello "ius superveniens", al di là della possibilità di una effettiva lesione di interessi legittimi tutelabili in sede giurisdizionale, può pur sempre essere fonte di lesione di

legittime aspettative che non possono essere disconosciute dalla pubblica amministrazione appellandosi "stricte ricte" al principio del "tempus regit actum" qualora non sussista un interesse pubblico attuale e concreto;

Che tale situazione di sostanziale ingiustizia emerge ulteriormente, ove si consideri che l'adozione e/o la modifica di regolamenti comunali edilizi non soggiace all'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legislazione urbanistica;

Ritenuto di conseguenza la opportunità di introdurre una norma transitoria tendente a fare salve le domande di perforazione pozzi presentate prima del 28.8.1987, data di entrata a regime delle modifiche al regolamento edilizio, purchè sussistano le condizioni tecniche, idrogeologiche e sanitarie previste dalla detta norma nella stesura originaria (art. 34, 2° comma e seguenti);

Proceduto a votazione in forma palese con il seguente risultato accertato dagli scrutatori nominati in premessa:

Consiglieri presenti	n. 23
Consiglieri votanti	n. 18
Consiglieri astenuti	n. 5 (DC)
Voti favorevoli	n. 18 (PCI-PSI)

D E L I B E R A

1. di modificare per i motivi indicati in premessa l'art. 34 del vigente regolamento edilizio introducendo quale norma transitoria il seguente ultimo comma:

"Per le domande di autorizzazione a costruire impianti fissi o mobili per la captazione e l'uso di acqua del sottosuolo, presentate anteriormente al 28.8.1987, per le quali non è stata rilasciata autorizzazione edilizia, si applica la normativa in vigore alla data di presentazione della domanda".

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
- Giancarlo Vicario

IL SINDACO
- Fabrizio Bandinelli -

IL SEGRETARIO
- Paolo Lombardi -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13
Giugno 1988 giorno di mercato.

IL SEGRETARIO
- Paolo Lombardi -

Il, 14 Giugno 1988

0 - La presente deliberazione è stata trasmessa alla Sezione Provinciale di
Controllo in data 14.GIU.1988 prot. n. 9573.

0 - La presente deliberazione è atto non soggetto a controllo ai sensi della
legge regionale 12.07.1984 N. 44.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

* - Per l'articolo 14 L.R. 6.7.1972 n. 18, in data 08.LUG.1988

0 - Per l'articolo 16 , comma 2°, L.R. 6.7.1972 n. 18, in data
, in seguito all'avvenuta ricezione dei chiarimenti o elementi
integrativi.

0 - Per intervenuto controllo senza rilievi con decisione n. 51 del
1.7.'88 da parte della Sezione Provinciale di Controllo.

La presente deliberazione è stata annullata dalla Sezione Provinciale di
Controllo con decisione n. del

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
CARLO PAOLINI

San Casciano V.P., li 08.LUG.1988